



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Rifusione).

Rep. Atti n. 269/CSR del 21 dicembre 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2022:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea, "*Legge di delegazione europea 2021*", ed in particolare l'articolo 21, recante "*Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*";

VISTA la nota del 12 dicembre 2022 (prot. DAR n. 20607), con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2022 e munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la nota protocollo DAR n. 20654 del 12 dicembre 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la suddetta documentazione alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che lo schema di provvedimento in argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 14 dicembre 2022, è stato rinviato su richiesta delle Regioni per condurre approfondimenti tecnici;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative e osservazioni al testo del decreto in parola contenute nel documento, parte integrante del presente atto (Allegato A);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Rifusione).

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli


SLR/AC

21-12-2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/226/SR6/C7



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2020/2184 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 DICEMBRE 2020, CONCERNENTE LA
QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (RIFUSIONE)**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 6) O.d.g. Conferenza Stato - Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative e osservazioni al testo:

Lo schema di decreto prevede invarianza di spesa: non sembra sempre garantibile però che tutti i sistemi di controlli imposti dal decreto siano a costi finanziari non superiori di quelli già previsti, come pure non è dato comprendere come e con quali oneri, se non quelli tariffari, sia possibile riportare l'erogazione del Servizio all'utenza al rispetto dei parametri di potabilità dettagliati negli allegati. Sarebbe sempre l'utente finale a doversi caricare degli extracosti derivati dall'obbligo del rispetto da limiti e scarsa capacità operativa dei gestori.

Nel D.Lgs, inoltre si parla all'art.11 dei prodotti chimici e dei materiali filtranti che sono utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, per potabilizzare le acque non trattate al fine di renderle adatte al consumo umano e conformi ai parametri dettagliati negli allegati. Dal punto di vista operativo/gestionale, dall'esperienza vissuta nell'ultimo anno, occorre che il Governo, come per l'energia, predisponga o un Price-Cap per tutti questi prodotti chimici e reagenti che nell'ultimo anno hanno visto incrementi di oltre il 500%, con validità dei preventivi ed offerte da parte dei fornitori, addirittura con durata quindicinale o al massimo mensile. Oppure, si potrebbe immaginare di adeguare il metodo tariffario, inserendo una componente perequativa UI-3 per le forniture idriche disagiate dal punto di vista qualitativo, come già inserite per i problemi degli eventi sismici la UI-1, per il Bonus Sociale UI-3 ecc..., che impattano in maniera notevole sui OPEX dal punto di vista dei sistemi di trattamento, sia in termini energetici, che per i reagenti.

Le sanzioni previste paiono sproporzionate in diversi casi.

Infine, dal punto di vista delle deroghe, come previsto nell'art.16 del D.Lgs., occorrerebbe descrivere meglio in base ai dati degli inquinanti storici, quali zone del territorio nazionale, in base

alle caratteristiche idrogeologiche, possono usufruire di sistemi di agevolazione per ottenere delle deroghe, sempre che non siano in contrasto con il principio di salvaguardia della salute umana e della qualità dell'acqua fornita.

OSSERVAZIONI:

- Non è chiaro l'utilizzo distinto dei termini "sistemi di fornitura idro-potabile" e "zona di fornitura idro-potabile" indicati nel glossario dell'art 2. Di fatto sono equivalenti e non uniformarli crea confusione. Ad esempio, nell'art 8 si parla di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile, mentre nell'art 12 pt 3 a) viene riportato che i programmi di controllo si basano sulla zona di fornitura idro-potabile. Si suggerisce l'utilizzo dell'unica espressione coincidente con quella della Direttiva (UE) 2020/2184;
- Nell'art.14 riferito ai controlli interni al pt 4 è riportata la dicitura "controlli esterni" forse erroneamente;
- Approvazione PSA: Nel "*Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA*" **non** è prevista la presenza di rappresentanti delle regioni, individuate nell'ambito del Coordinamento interregionale (Allegato VI Parte II, lettera D)

Si auspica la presenza di esperti regionali i cui criteri di qualifica possono essere facilmente definiti dalla "*Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua*" (art.20) in quanto al suo interno è prevista la presenza di un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute. A tal proposito si sottolinea che molti partecipanti alla suddetta Commissione appartengono agli stessi ambiti dei funzionari che andranno a costituire il Gruppo nazionale di esperti, per le Regioni questo invece non è previsto.

- Allegato 1 Parte B: per il clorato, diversamente dal clorito, non è indicata la data entro la quale il valore di parametro di 0,25 mg/l deve essere soddisfatto
- Art. 6 "approccio basato sul rischio": si chiede di valutare l'opportunità di enfatizzare anche l'"approccio basato sul pericolo": questa specificazione puntualizzerebbe il concetto di approccio, alla luce della normativa internazionale e nazionale che a partire dal 2006 è orientata a dare importanza all'approccio basato sul pericolo.
- In merito al comma 2 lett d) punto 2) dell'art. 17 rubricato: "Accesso all'acqua potabile destinata al consumo umano" si osserva quanto segue. La messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito non può assurgere ad obbligo o onere finanziario o burocratico per ristoranti, mense e servizi di ristorazione.

Gli esercizi pubblici sono già gravati da elevati costi di impresa, si pensi in tal senso ai costi del personale, ai costi legati alla bolletta dell'acqua e al servizio di lavaggio e disinfezione delle stoviglie, di bicchieri, caraffe ecc. Per questo motivo la decisione di offrire al pubblico acqua potabile gratuita dovrebbe rimanere al singolo esercente.

Si chiede perciò che, in fase di attuazione provinciale della normativa, la presente disposizione continui a rimanere allo stato di mero "incentivo" (anche a carattere finanziario) e/o



“incoraggiamento” per gli esercenti di pubbliche attività e che non venga introdotto un vero e proprio obbligo.

PROPOSTE EMENDATIVE:

- Art. 2 comma 2 lett. bb) nel periodo: “o un relativo alla condizione dell'acqua...” eliminare “un”.
- Art. 3 comma 2, eliminare il seguente periodo: “che possano essere ingerite da esseri umani, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti”.
- Art. 4 comma 2 lett. d) sostituire la parola: “sono” con: “devono essere”
- Art. 5 comma 1 lett. d) dopo la parola: “consumo”, inserire la parola: “umano”
lett. e) sostituire il periodo: “nel punto di consegna” con: “nel punto di utenza della casa dell'acqua”
comma 4 eliminare la lett. a, riformulando l'intero periodo come segue: “4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro nell'Allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al rubinetto e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno domestico o alla sua manutenzione, l'autorità sanitaria territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio:”
sostituire il n. 1) con lett. a) e 2) con lett. b) In questo caso la lettera b) va riformulata perché non adeguato se le acque sono conformi al punto di consegna.
- Art. 5, comma 4, sostituire le parole: “sistema di distribuzione interno domestico” con “sistema di distribuzione interno” (il termine domestico riduce e altera giuridicamente il concetto). Si propone conseguentemente di correggere anche il titolo della tabella in Allegato 1 - Parte D "Parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici" --> sostituire "domestici" con "interni".
- Art. 11 comma 5, dopo le parole: “per l'espletamento degli obblighi di cui al comma” inserire: “4”.
- Art. 12 comma 3, modificare i punti 1) e 2) con le lettere b.1) e b.2). I controlli esterni non possono essere effettuati al rubinetto dell'utilizzatore (occorre entrare nelle abitazioni) diverso è se si tratta di industria alimentare o OSA.
- Art. 23 comma 1 lett b) aggiungere all'inizio del periodo la parola: "il"
- Allegato I Parte B "Clorito" Il valore del parametro di 0,25 mg/l deve essere soddisfatto al più tardi il 12 gennaio 2026. Aggiungere "per quelli che non utilizzano il diossido di cloro".
- Si evidenzia il refuso nell'Allegato VIII, riga D (caserme, istituti penitenziari ecc.): nella colonna a destra relativa al Piano di autocontrollo c'è scritto "Soggetto attuatore: GIDI



supportato... da organi di controllo per campionamenti e analisi"; il testo sottolineato andrebbe sostituito con "*esperti in controlli, campionamenti e analisi*", come già riportato in tutte le altre celle della stessa tabella.

- In via principale viene richiesto di prevedere l'obbligo di valutazione del rischio solo a carico delle strutture pubbliche e non anche per gli esercizi privati. A tal fine si richiede di escludere dal punto B dalla tabella di cui all'allegato VIII qualsivoglia riferimento alle strutture ricettive alberghiere, campeggi, palestre e centri sportivi, fitness e benessere e dal punto C la ristorazione pubblica.
 - All'allegato VIII punto B seconda colonna le parole "Strutture ricettive alberghiere.[...] Campeggi. Palestre e Centri sportivi, fitness e benessere (SPA e Wellness)." sono eliminate.
 - All'allegato VIII punto C seconda colonna le parole "pubbliche e" sono eliminate e le parole "mense aziendali (pubbliche e private)" sono sostituite da "mense aziendali pubbliche".
- 2) In via sussidiaria, si chiede di voler specificare le dimensioni richieste per l'applicazione soggettiva delle norme previste in tema di valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
 - All'allegato VIII punto B seconda colonna le parole "Strutture ricettive alberghiere. Campeggi." sono sostituite dalle seguenti: "Strutture ricettive alberghiere con oltre 700 posti letto. Campeggi con capacità ricettiva superiore a 1500 persone."
 - All'allegato VIII punto C seconda colonna le parole "ristorazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "ristorazione pubblica con oltre 2.000 piatti somministrati al giorno"

Occorre, infine, fare un drafting su tutto il documento cercando la parola "*ferma*" e sostituirla con "*fermo*"; Regioni e Province autonome alcune volte in maiuscolo altre in minuscolo.

RELAZIONE:

All'art. 2, lett. l) viene fornita la definizione di "edifici prioritari" o "locali prioritari", nel senso di immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua come individuati in allegato VIII. Tuttavia, nell'allegato di cui sopra non viene né operata una distinzione adeguata in base alla grandezza delle dimensioni degli immobili, né in merito agli utenti potenzialmente esposti al rischio. Le strutture pubbliche vengono equiparate a quelle private.

In mancanza di una delimitazione specifica si verrebbero a creare delle situazioni di manifesta ineguaglianza, in quanto vengano parificate strutture pubbliche con grandi dimensioni ed accessibili al pubblico ad esercizi privati aperti al pubblico (si pensi all'inopportuna parificazione delle strutture sanitarie con le strutture alberghiere, come richiamate al punto B della tabella di cui all'allegato VIII). Ciò sia in riferimento ai costi, che ricadrebbero da un lato sul bilancio pubblico, mentre dall'altro sulle tasche dei privati; sia in riferimento agli oneri burocratici derivanti dalle nuove previsioni a carico degli esercenti privati.

Sembra inoltre eccessivamente gravoso non operare, a sua volta, una distinzione di dimensioni per quanto riguarda la grandezza delle diverse strutture alberghiere, in quanto si finirebbe per prescrivere

gli stessi -onerosi- obblighi sia per le strutture alberghiere con un elevato numero di letti, sia per le strutture dello stesso tipo con un numero più limitato di posti letto.

Il punto C della tabella di cui all'allegato VIII, prevede gli stessi obblighi di valutazione e gestione del rischio a carico della ristorazione pubblica, che viene a sua volta -inopportuna- parificata alla ristorazione collettiva, con conseguenti eccessivi oneri previsti a carico dei ristoratori privati. Anche in questo punto non viene effettuata una differenziazione in base alla dimensione di queste strutture con conseguente penalizzazione delle piccole-medie strutture di ristorazione.

Fra i costi eccessivi che ricadrebbero sui privati viene specificamente menzionato ad esempio il supporto, ove necessario, di consulenti professionali (esperti esterni), anche strutturati in team, e di esperti in controlli, campionamenti e analisi. I costi legati all'esecuzione di tali accertamenti tecnici può, quindi, risultare di eccessiva onerosità a carico delle piccole e medie imprese, soprattutto in considerazione dell'elevato grado di specializzazione che richiedono gli accertamenti di cui sopra.

3. Sanzioni

1) In via principale si richiede l'eliminazione totale delle sanzioni a carico dei privati.

2) In via sussidiaria si richiede il ridimensionamento dei minimi e dei massimi edittali delle pene amministrative pecuniarie previste a carico dei privati.

- Alla lettera b) comma 1 dell'art. 23 le parole "da 8.000 a 46.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 a 2000 euro".

- Alla lettera c) comma 1 dell'art. 23 le parole "da 8.000 a 46.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 a 2000 euro".

- Alla lettera g) comma 1 dell'art. 23 le parole "da 4.000 a 23.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 250 a 1000 euro".

- Alla lettera i) numero 2) comma 1 dell'art. 23 le parole "da 8.000 a 46.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 a 2000 euro".

3) In via alternativa subordinata al punto 1) si esorta ad inserire la previsione di un termine entro il quale la struttura sia tenuta a conformarsi agli obblighi di cui al decreto legislativo prima di erogare una sanzione amministrativa pecuniaria.

- All'art. 23 dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"8. Nel caso in cui le autorità sanitarie locali territorialmente competenti riscontrino difformità rispetto alle disposizioni previste nel presente decreto legislativo, fissano un congruo termine di tempo entro il quale tali difformità devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la relativa sanzione amministrativa pecuniaria prevista."

Roma, 21 dicembre 2022



